



CITTA' DI COPERTINO

(PROVINCIA DI LECCE)

Verbale n.16 Del 15-09-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Approvazione.
-----------------	--

L'anno **duemiladodici**, addì **quindici** del mese di **settembre**, alle ore **16:00**, con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione. La seduta è **Pubblica**.

All'appello nominale risultano:

CICCARESE ANTONIO	P	BONUSO TOMMASO	P
TRINCHERA VINCENZO MAURIZIO	P	CASTRIGNAGNO' MARCO	P
PAGLIALUNGA ALESSIO	P	DE LORENZI GIOVANNI	P
SERIO FRANCESCO DONATO	P	INGUSCIO ANNA	P
FRISENDA COSIMO	P	VALENTINO MAURO GIUSEPPE	P
CHIRIATTI CARLO	P	TONDO ANTONIO SALVATORE	P
NESTOLA PIETRO PAOLO	P	NESTOLA FERNANDO	P
NESTOLA PIETRO	P	ALEMANNO LAURA	P
MANIERI SANDRO	P	VERDESCA ADRIANO	P
CORDELLA GAETANO	P	RUBERTI MARIA ROSARIA	P

E' presente il Sindaco GIUSEPPE ROSAFIO

Presenti n. 20 e assenti n. 0.

Assenti Giustificati:

Sono presenti gli assessori:

Sono assenti gli assessori:

Presiede COSIMO FRISENDA in qualità di PRESIDENTE

Assiste MARIA CELESTE CONTE in qualità di Segretario Generale.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICO**

Data: 05-09-2012

Il Responsabile del servizio
F.to **ALESSANDRO CAGGIULA**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' contabile**

Data: 06-09-2012

Il Responsabile del servizio
F.to **MARIA ROSARIA PALAZZO**

Il Presidente del Consiglio Cosimo Frisenda sottopone all'esame del Consiglio il punto n.7 dell'ordine del giorno ad oggetto: *“Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Approvazione”*.

L'assessore ai Tributi presenta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Approvazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n° 214, recante la disciplina

dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. 14.3.2011, n° 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in

particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. 2.3.2012, n° 16, convertito nella Legge

26.4.2012, n° 44;

Visto l'art. 13, comma 13, del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n° 214, ove

stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997

anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con

Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Attesa l'opportunità di deliberare un Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale

propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n° 214, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Evidenziato che nel regolamento in oggetto l'imposta – nei margini consentiti dalla legge – è stata disciplinata:

a) a livello comunale, in linea di continuità - per quanto possibile - con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari;

b) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art. 8 e ss. del D.Lgs. 23/11 e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del D.L. n° 201/11 e successive modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali;

Vista la bozza di Regolamento comunale predisposta dall'Area Affari Generali e finanziari – Settore Finanziario, che si compone di n° 26 articoli, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, esaminata dalla Commissione Bilancio nella seduta del 7.9.2012;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto Ministero dell'Interno del 2/8/2012, che ha posticipato al 31.10.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria” che si compone di n° 26 articoli, come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario provvederà a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n° 214, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Il Presidente apre la discussione:

Introduce e relaziona l'Assessore ai Tributi Maurizio Viva;

Segue una discussione con gli interventi dei Consiglieri Ruberti, Nestola P., Inguscio, Tondo, De Lorenzi, Alemanno, del Sindaco e del Dirigente dell'Area AA.GG. e Finanziari per dei chiarimenti in merito, da cui emergono le proposte di modifica al Regolamento dei Consiglieri: Ruberti(art.11 c.2), Alemanno(art.17 c.1,art.18 c.4,art.19 c.2) e Tondo(art.21 c.1 rimodulato) ; (per il testo integrale degli interventi si fa espresso rinvio al verbale della odierna seduta).

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del **Consigliere Ruberti** di modificare la dicitura “entro **30** giorni”, art.11 comma 2 penultimo rigo, con “entro **60** giorni”

Approvata: all'unanimità dei presenti;

Il Presidente sottopone a votazione le seguenti proposte del **Consigliere Alemanno**:

- art.17 comma 1 - sostituire la dicitura “*il Comune*” con “ *il Funzionario responsabile*”
- art.18 comma 3 - sostituire “il comune” con “ *il Funzionario responsabile*” ed aggiungere prima di può invitare “*sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari,*”
- art. 18 inserire il seguente testo come comma 4: “*4. Il Funzionario responsabile verifica le posizioni contributive per ogni d'imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento*”

contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione."- il comma che prima era 4 diventa 5.

- art.19 aggiungere il comma 2 con il seguente testo: *"2.L'Amministrazione comunica alla direzione per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile"*

Approvate: all'unanimità dei presenti;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del **Consigliere Tondo** di rimodulazione dell'art.21 - Devoluzione quota del gettito così riportato: *"1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio è stabilita la quota, entro il limite dell'8% (otto) per cento dell'imposta che sarà riscossa nell'esercizio, da destinare con le modalità di cui ai successivi articoli 22 e 23."*

Con la formulazione proposta :*" 1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio è stabilita la quota, entro il limite massimo dell'8% (otto) per cento degli introiti relativi alla sola attività di accertamento che saranno riscossi nell'esercizio, da destinare con le modalità di cui ai successivi articoli 22 e 23."*

Approvata: all'unanimità dei presenti;

Il Presidente sottopone a votazione l'approvazione dell'intero Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU così come modificato dagli emendamenti approvati

Approvato: all'unanimità dei presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL;

Udita la discussione;

Uditi i risultati delle votazioni sulle proposte di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

Con n.21 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 21 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", così come modificato dagli emendamenti approvati, che si compone di n° 26 articoli, come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario provvederà a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n° 214, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to COSIMO FRIENDA

Il Segretario Generale
F.to MARIA CELESTE CONTE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Il giorno stesso della pubblicazione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

COPERTINO, li 05-10-2012

IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZIARI
F.to ALESSANDRO CAGGIULA

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 05-10-2012 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

COPERTINO, li 05-10-2012

Il Funzionario Incaricato
F.to CLAUDIO VANIGLIA

Copia della presente deliberazione è conforme all'originale

COPERTINO, li 05-10-2012

Il Funzionario Incaricato
CLAUDIO VANIGLIA



CITTA' DI COPERTINO
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

(Art.13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni; D.Lgs. n. 23/2011; D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; D.L. n.16/2012 convertito nella Legge n.44/2012; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 15 Settembre 2012

In vigore dal 1° Gennaio 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Presupposto impositivo.
- Art. 3 Soggetti passivi.
- Art. 4 Base imponibile.
- Art. 5 Valore imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 6 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta.
- Art. 7 Quota statale.

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 8 Abitazione principale e pertinenze.
- Art. 9 Fabbricati equiparati all'abitazione principale.
- Art. 10 Agevolazioni.
- Art. 11 Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili.
- Art. 12 Esenzioni.
- Art. 13 Immobili di proprietà delle ONLUS. Pubblici esercizi.

TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 14 Dichiarazione.
- Art. 15 Versamenti.
- Art. 16 Rimborsi, Sanzioni, Interessi e riscossione.

TITOLO IV - POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTATIVA

- Art. 17 Attività di controllo.
- Art. 18 Accertamento.
- Art. 19 Funzionario responsabile.
- Art. 20 Riscossione coattiva.
- Art. 21 Devoluzione quota del gettito.
- Art. 22 Potenziamento ufficio tributi.
- Art. 23 Incentivazione del Personale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 Contenzioso.
- Art. 25 Norme di rinvio.
- Art. 26 Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di COPERTINO, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, in materia di entrate, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui comma 1 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio comunale nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014 nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dell'anno 2015.

Art. 2 - Presupposto impositivo.

1. Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI, fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli, fabbricati rurali ad uso strumentale, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considera inoltre area fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, come disposto dall'art. 36 comma 2 del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Non sono considerati fabbricabili i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (comma 1, articolo 9 del D.Lgs.504/1992) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3 - Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'Imposta Municipale propria sono:

- a. i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario nel caso di concessioni demaniali;
- d. il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. L'ex coniuge affidatario della casa coniugale.

Art. 4 - Base imponibile.

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, comma 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201. Su tale valore si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
- b. esclusione della categoria catastale A/10;
- c. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10 e D/5;
- e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. Per gli anni successivi a quelli riportati nel citato comma 3 il valore è determinato applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3 comma 51 della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione, avendo riguardo:

- alla zona territoriale di ubicazione;
- all'indice di edificabilità;
- alla destinazione d'uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, (*fattispecie ora disciplinate dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata

fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. Il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno del Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione G.R. n.1690 in data 28/11/2001, è fissato annualmente dalla Giunta Comunale per ciascuna delle zone omogenee come da elenco di seguito riportato (ved Del. G.C. n° 251 del 27/11/2007):

- a. Zona A1;
- b. Zona A2;
- c. Zona B1;
- d. Zona B2;
- e. Zona C2 (P.E.E.P.);
- f. Zona C3 (comparti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18);
- g. Zona C3 (comparto 15);
- h. Zona C3 – D3 (comparti 1, 9, 12 1B);
- i. Zona C3 – D3 (comparto 1A);
- j. Zona D3 (comparti 16, 19, 20);
- k. Zona D4 (comparto 17);
- l. Zona D5 (comparto 21);
- m. Lottizzazione “Macri”;
- n. Lottizzazione “So Carlo”;
- o. Lottizzazione “Del Prete”;
- p. Lottizzazione “Rutti”;
- q. Lottizzazione “Paiana”;
- r. Zona D1 P.I.P.;
- s. Zona D2.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente nel caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

4. Le delibere adottate alla data di entrata in vigore del presente regolamento relative alla stima dei valori delle aree edificabili con riferimento all'ICI si applicano anche all'IMU sino a nuove determinazioni di tali valori.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Il Consiglio Comunale delibera annualmente le aliquote di base e le detrazioni d'imposta entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione nei limiti minimi e massimi, secondo le modalità disposte dall'art.13 dal comma 6 al comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 così come convertito nella legge 214/2012. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, o altro termine indicato da norma statale, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

2. Nella medesima delibera vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

3. Sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. La manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista dal primo periodo all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

6. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo del comma 10, dell'art.13 del D.L. 201/2011 è maggiorata di euro 50 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest'ultima e, quindi, in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.

7. La maggiorazione di cui al comma precedente non può essere variata dal Comune.

Art. 7 - Quota statale.

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo del D.lgs. n.201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato articolo, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

3. Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta, di cui al comma 1.

4. La quota IMU riservata allo Stato non è dovuta per le seguenti fattispecie di immobili:

- a. Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati (art. 13 comma 10, D.L. n. 201 del 2011);
- b. Unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute da cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non siano locate, (art. 13 comma 10, D.L. n. 201 del 2011);
- c. Immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13 comma 11, D.L. n. 201 del 2011);
- d. Casa coniugale assegnata all'ex coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012).

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 -Abitazione principale e pertinenze.

1. L'Art 13, comma 2, del D.L. n.201 del 2011 stabilisce che *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*.

2. Affinché una abitazione venga considerata principale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni;

- a) L'abitazione deve essere iscritta o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare (qualora vi siano più immobili accatastati o accatastabili separatamente, soltanto uno potrà essere considerato abitazione principale, gli altri vanno considerati come abitazioni diverse da quella principale con applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati);
- b) il soggetto passivo deve sia dimorare abitualmente nell'abitazione sia risiedervi anagraficamente (la mancanza di uno dei due elementi fa venir meno la destinazione ad abitazione principale; inoltre la verifica della residenza anagrafica e della dimora abituale va condotta soltanto con riferimento al contribuente risultando irrilevante la posizione della sua famiglia);

3. L'Art 13, comma 2, del D.L. n.201 del 2011 stabilisce che *“per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*.

4. Il soggetto passivo può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale fino ad un massimo di 3 (tre) pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

5. Rientra nel limite massimo delle 3 (tre) pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale ed entro tale limite il contribuente ha facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. In questo caso il contribuente deve applicare le agevolazioni solo ad altre 2 (due) pertinenze di categoria catastale diversa da quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

6. Nel caso in cui due pertinenze, cantina e soffitta (pertinenze che se accatastate separatamente sarebbero classificate C/2) siano accatastate unitamente all'unità abitativa e pertanto la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali proprietà immobiliari non connesse, per rendere operante la disposizione del limite massimo delle tre pertinenze, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

7. Eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all'aliquota di base dell'imposta.

8. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, sono previste le aliquote e le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 6 dell'art. 6 del presente regolamento, come deliberate dal Comune.

9. Fermo restando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, l'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze.

Art. 9 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Le aliquote e le agevolazioni determinate per le abitazioni principali e per le relative pertinenze di cui ai commi 1, 4, 6 dell'art. 6 del presente regolamento, come deliberate dal Comune si applicano anche alle seguenti fattispecie di immobili:

- a) alla casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012);
- b) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996 n.662);
- c) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le maggiorazioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 del presente regolamento, per le unità immobiliari di cui alla lettera a), b) e c) si applica solo nel caso in cui i figli di età non superiore a 26 anni dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2001.

2. La detrazione di cui al comma 4, dell'art 6 del presente regolamento, si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e vale a dire:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

- c) agli alloggi appartenenti ad enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10 - Agevolazioni

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere variata l'aliquota di base nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - b) immobili non produttivi di reddito fondiario, come descritti dall'art. 43 del DPR 917/1986, vale a dire gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
 - c) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
 - d) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili l'aliquota è ridotta per un periodo comunque non superiore a tre anni, in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
2. Ulteriori agevolazioni lasciate alla potestà regolamentare del comune, possono essere disposte esclusivamente attraverso la riduzione delle aliquote nei limiti previsti dalla normativa per le varie fattispecie di immobili.
3. Le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sono più applicabili all'IMU, a meno che non vengano espressamente richiamate dalla normativa vigente.

Art. 11 - Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 % per le seguenti tipologie di fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, entro 60 giorni a decorrere dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità.
3. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, accertata entro i 30 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2. Un originale della dichiarazione dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile e all'anno per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell'eventuale beneficio. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per gli anni successivi finché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'ICI, il contribuente aveva richiesto la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, e adempiuto correttamente agli obblighi formali previsti e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo, come definiti dal presente articolo; in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
6. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art.3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
7. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) immobili privi di servizio igienico-sanitario;
- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, quei fabbricati o porzioni di essi che nello stato in cui si trovano, non sono suscettibili a fornire reddito, (Es. *“Costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria”*) l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. In tali casi alla denuncia deve essere allegata un'apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Art. 12 - Esenzioni

1. L'art. 13, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale, al comma 8, prevede che sono esenti dall'IMU *“gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”*. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dal disposto dell'art.31, comma 18 della legge 2002, n.289.

2. Nel dettaglio, in base alle disposizioni di cui al comma 1, sono esenti dall'IMU:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D. L. n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Art. 13 - Immobili di proprietà delle ONLUS. Pubblici esercizi.

1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle *“Esenzioni in materia di tributi locali”*, in virtù del quale *“i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”*, il Comune può applicare tale disposizione anche per l'IMU, precisando che l'esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, poiché l'art. 21 in commento si riferisce espressamente *“ai tributi di pertinenza degli enti locali”*.

2. Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, si ricorda anche che il comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, precisa che le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

3. Tale agevolazione si applica a condizione che gli stessi fabbricati, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dalla ONLUS.

4. In riferimento a quanto disposto dal comma 86, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale *“i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”*, il Comune può applicare tale disposizione anche per l'IMU, precisando che l'esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, poiché l'art. 21 in commento si riferisce espressamente *“ai tributi di pertinenza degli enti locali”*.

5. In riferimento a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in base al quale *“i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”*, il Comune può applicare tale disposizione anche per l'IMU, precisando che l'esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, poiché l'art. 21 in commento si riferisce espressamente *“ai tributi di pertinenza degli enti locali”*.

6. Per quanto riguarda l'aspetto temporale dell'applicabilità delle esenzioni fin qui esposte, si ritiene che il beneficio spetti per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 14 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione degli immobili posseduti, entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. La dichiarazione IMU per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla stessa norma ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Per gli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto dal 01/01/2012, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Nel caso in cui il giorno di scadenza cade in un giorno festivo tale scadenza è prorogata al giorno successivo, 1° ottobre.

Art. 15 - Versamenti

1. Il versamento del tributo è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Relativamente alla tempistica degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del

contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, a scelta del contribuente, in tre rate di cui:

- la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
- la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

4. In alternativa, l'IMU può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

5. Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e secondo le previsioni dell'art. 13 comma 12 e c. 12 bis del d. l. n. 201/2011. A tal fine si rammenta che il comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, applicabile anche all'IMU, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede che *“il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”*.

7. Nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si stabilisce in €4,00 l'importo fino a concorrenza del quale il versamento d'imposta non è dovuto e i relativi rimborsi non vengono effettuati. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta.

8. L'importo comprensivo di sanzioni ed interessi, fino a concorrenza del quale non vengono emessi provvedimenti di accertamento, restano fissati nella misura di €12,00 come da normativa vigente.

9. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato dovranno versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare N.3/DF prot. 9485/2012 del 18 Maggio 2012 del MEF, ferme restando le modalità di versamento già utilizzate per l'ICI, vale a dire il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario. Pertanto non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Art. 16 - Rimborsi, Sanzioni, Interessi e riscossione.

1. All'IMU si applicano le norme, riferite ai rimborsi, sanzioni e interessi e riscossione contenute nel regolamento generale delle entrate per quanto compatibili con la disciplina di riferimento di tale imposta, in particolar modo quelle riferite all'ICI.

2. Per i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e la riscossione oltre a quanto previsto dal regolamento generale delle entrate, ove non presenti, si applicano:

- a. l'art. 11 comma 3 e 4, l'art. 12, comma 1, l'art. 14 e l'art. 15 del D.lgs n. 504, del 1992;
- b. gli artt. 13, 14 e 15 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e il D.Lgs n.472 del 1997;
- c. tutte le norme di riferimento successive ed integrative regolanti la materia.

3. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

TITOLO IV POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTATIVA

Art. 17 - Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti , nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

Art. 18 - Accertamento

1. Il Comune mantiene la potestà regolamentare generale in materia di accertamento e di riscossione dell'IMU. grazie al rinvio operato dal comma 13, dell'art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, che fa salve le disposizioni dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011.

2. All'IMU si applica l'istituto dell'accertamento con adesione come disciplinato nell'apposito regolamento approvato con Del. C.C. n° 91 del 29/12/1998, e tutte le norme di riferimento successive ed integrative regolanti la materia.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Funzionario responsabile sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Il Funzionario responsabile verifica le posizioni contributive per ogni d'imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione.

5. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 19 - Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Devoluzione quota del gettito

1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio è stabilita la quota, entro il limite massimo dell'8% (otto) per cento degli introiti relativi alla sola attività di accertamento che saranno riscossi nell'esercizio, da destinare con le modalità di cui ai successivi articoli 22 e 23.

Art. 22 - Potenziamento ufficio tributi

1. L'importo determinato con le modalità di cui all'articolo precedente è destinato, per una quota non inferiore al 20% (venti per cento), all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per informativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altri banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 23 - Incentivazione del Personale

1. La quota residua dell'importo determinato secondo quanto disposto dall'art.21, dedotta la parte destinata al potenziamento dell'attività di controllo di cui all'articolo 22, è attribuita al personale addetto all'ufficio tributi quale compenso incentivante, per la realizzazione di progetti obiettivi finalizzati alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e in materia di tributi.
2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite dal contratto decentrato.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica:
 - a) quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011;
 - b) le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) il D.L. n.16/2012 convertito nella Legge n.44/2012;
 - d) la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012;
 - e) ogni altra normativa applicabile al tributo e regolante la specifica materia.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.